

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AZIENDA SANITARIA QUALE BENEFICIARIO DELLA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ASSE 1 AZIONE 1.6.1 INTERVENTI PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI DI RISPONDERE ALLA CRISI PROVOCATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" - APPROVATA CON DGR n. 1712 del 23 NOVEMBRE 2020. CUP.....

Atto sottoscritto digitalmente tra
_____ Responsabile ad interim, del Servizio Ricerca Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile, prorogato con determinazione n.11002 del 29/06/2020, Responsabile dell'attuazione dell'Asse 1 del Programma Operativo Regionale - FESR 2014-2020 (in seguito POR FESR o genericamente Programma), che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna - C.F. 80062590379 (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

e

il/la _____ che interviene nel presente atto in qualità di _____ (indicare la qualifica e l'atto di conferimento del potere di firma) di _____
Cod. Fisc. _____ P.Iva _____ (di seguito indicato come Beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. __,

Premesso che

- con delibera di Giunta Regionale n. 1522 del 02 novembre 2020, la Regione ha approvato una "Manifestazione di Interesse - Asse 1 Azione 1.6.1 Interventi per rafforzare la capacità dei Servizi Sanitari Regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza

epidemiologica da Covid-19", in attuazione dell'azione 1.6.1 del POR-FESR 2014-2020;

- con l'Avviso di cui sopra, la Regione ha ritenuto di sostenere, con necessità ed urgenza, il sistema sanitario regionale nel fronteggiare la crisi sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, anche alla luce dell'ulteriore recrudescenza della stessa;

- con delibera di Giunta Regionale n. 1712 del 23 novembre 2020, la Regione ha approvato la Seconda Manifestazione di interesse per interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in attuazione dell'Azione 1.6.1 del POR-FESR 2014-2020, riaprendo i termini per la presentazione di nuove proposte o di proposte sostitutive;

- a seguito della valutazione delle domande pervenute, la Regione, con la deliberazione n....del, ha approvato il progetto PG. n. presentato dal Beneficiario e ammesso a finanziamento;

- con deliberazione n..... del la Regione ha approvato lo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende sanitarie o IRCCS regionali per la realizzazione dei progetti approvati;

- che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a quanto previsto nella sopracitata Manifestazione.

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione, in qualità di Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, ed il Beneficiario del finanziamento a valere sulla "Manifestazione Di Interesse - Assel Azione 1.6.1 Interventi per rafforzare la capacità dei Servizi

Sanitari Regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", (di seguito Manifestazione), approvata con DGR. 1712 del 23 novembre 2020, per la realizzazione del progetto sopraindicato PG..... del

Art. 2

Obblighi delle Parti

Il Beneficiario si impegna a:

- i. realizzare il progetto PG ...del approvato con deliberazione n..... del e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che tale progetto sia eseguito nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione di cui agli artt. n. 4,5,6,7,8.
- ii. fornire, in via diretta alla Regione, e agli eventuali organi da essa individuati, qualsiasi informazione richiesta ai fini del monitoraggio e del controllo del progetto e di quanto previsto all'art.9 della presente convenzione;
- iii. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento del progetto;
- iv. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione della convenzione, come previsti all'art 10 della convenzione;
- v. La Regione Emilia-Romagna si impegna a provvedere all'erogazione delle agevolazioni previste dalla DGR.. n... per l'ammontare complessivo massimo di €..., come previsto dal progetto approvato, tenuto conto dell'esito della verifica di ammissibilità sostanziale effettuata dal Nucleo. Tali agevolazioni saranno versate a seguito dell'esame sulle

rendicontazioni, da presentare ai sensi del "Manuale di istruzioni per i beneficiari", nelle modalità e nei tempi in esso previsti. Il termine ultimo per il completamento del progetto è il 30 giugno 2021.

I versamenti del contributo saranno effettuati presso il conto corrente indicato dal Beneficiario, nelle modalità di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Costo complessivo del progetto e contributo

L'importo complessivo delle spese necessarie per la realizzazione del progetto presentato in domanda PG... del ...e di cui alla presente convenzione è pari ad euro _____, corrispondente al contributo massimo riconosciuto dalla Regione.

Qualora l'importo complessivo delle spese sostenute e ammesse risulti essere inferiore all'importo del costo complessivo previsto al comma 1, si provvederà a ridurre in modo equivalente il contributo. Non potrà essere in nessuno caso concesso un contributo regionale di importo superiore alla somma complessiva delle spese ammissibili effettivamente sostenute e in ogni caso a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Il contributo regionale sarà liquidato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e approvati dalla Regione.

Art. 4

Modalità di liquidazione del contributo e cronoprogramma

All'erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa assunti.

Il contributo regionale, nella misura massima del 100% delle spese rendicontate, verificate e validate dalla Regione, così come

definito al precedente articolo n.3, verrà liquidato, a seguito di presentazione di una prima e di una seconda rendicontazione da parte del Beneficiario, sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate e quietanzate, la cui documentazione a supporto dovrà essere inviata esclusivamente tramite il sistema informatico Sfinge2020, entro le seguenti scadenze:

- 28/02/2021 per la prima rendicontazione, che riporti al massimo il 50% delle spese inerenti all'intero progetto, sostenute e quietanzate entro la stessa data di invio della rendicontazione, ovvero entro una data antecedente stabilita dallo stesso Beneficiario, e nei limiti dell'impegno assunto;
- 31/07/2021 per la seconda rendicontazione, che riporti la restante parte delle spese inerenti all'intero progetto, sostenute e quietanzate fino al 30/06/2021 e nei limiti dell'impegno assunto.

Le liquidazioni saranno effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni. Eventuali richieste di integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta determineranno una interruzione del procedimento. Il Beneficiario è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta. Decorsi i 15 giorni, dalla data di ricevimento da parte della Regione della documentazione richiesta, tramite Sfinge 2020, inizieranno nuovamente a decorrere i 90 giorni utili per la liquidazione. In caso di mancata risposta o di mancata integrazione entro il termine suindicato, si procederà alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla documentazione validata dagli uffici regionali.

Le liquidazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei limiti degli impegni di

spesa assunti e nel rispetto di quanto previsto dalle regole di armonizzazione contabile ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La Regione può in qualsiasi momento sospendere la liquidazione del contributo richiesto dal Beneficiario qualora, a seguito delle attività di monitoraggio in itinere di cui al successivo art. n. 9 (Monitoraggio e controllo), si riscontrino significative irregolarità.

La sospensione dei pagamenti sarà notificata al Beneficiario tramite posta elettronica certificata. Le procedure per i pagamenti sospesi saranno riavviate qualora l'adozione dei correttivi suggeriti dalla Regione sia stata effettuata e documentata dalla controparte, in caso contrario si procederà ai sensi del successivo art. 10 (Revoca del contributo) della presente convenzione.

Art.5

Documentazione di rendicontazione

Il Beneficiario è tenuto a presentare alla Regione, tramite l'applicativo Sfinge 2020, nel rispetto di quanto stabilito nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari", e in corrispondenza della trasmissione delle rendicontazioni, entro le scadenze definite al precedente articolo 4:

- la rendicontazione finanziaria fino al momento indicato, che conterrà i documenti di spesa, debitamente quietanzati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari;
- una relazione tecnica (intermedia e finale), descrittiva delle attività realizzate, delle spese sostenute, degli obiettivi raggiunti; i cui contenuti minimi saranno forniti nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari";

- l'ulteriore documentazione di supporto, contabile ed amministrativa prevista nel Manuale di istruzioni per i beneficiari".

Art. 6

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese elencate al paragrafo 4. "Spese ammissibili" della Manifestazione nel rispetto del Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato con D.P.R. n. 22/2018, del Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; e di quanto previsto nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari"

Sono rendicontabili le spese, per il progetto del Beneficiario, sostenute e quietanzate a partire da l'01/02/2020 e fino al 30/06/2021 (termine ultimo di ammissibilità delle spese) e, pertanto, sono ammissibili a rendicontazione esclusivamente le fatture che non abbiano data antecedente al 01 febbraio 2020.

Ai fini dell'ammissibilità della documentazione di spesa, le fatture e le quietanze di pagamento con data successiva alla data di assegnazione del CUP dovranno contenere il numero identificativo del codice CUP attribuito.

Le fatture e le quietanze di pagamento con data anteriore alla data di assegnazione del codice CUP, prive, pertanto, al loro interno dello stesso, saranno considerate ammissibili purché accompagnate da una specifica autodichiarazione del Direttore Generale che attesti l'attribuzione delle spese (sostenute e quietanzate) al progetto di cui alla presente Convenzione, al fine di garantirne la tracciabilità ai sensi della regolamentazione comunitaria.

Il modello con cui effettuare tale autodichiarazione sarà fornito nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari".

Le fatture dovranno comunque soddisfare quanto previsto nella Manifestazione e riportato nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le categorie di costi ammissibili e direttamente pertinenti all'emergenza COVID-19 sono le seguenti:

- a) Acquisto di Dispositivi di protezione individuale
- b) Acquisto di materiale per sanificazione di strutture sanitarie
- c) Acquisto di materiale per Tamponi naso faringei e Screening sierologici
- d) Acquisto di Gel igienizzanti
- e) Acquisto di Farmaci per pazienti Covid-19
- f) Acquisto di servizi inerenti a Tamponi naso faringei e a Screening sierologici
- g) Acquisto di servizi di sanificazione a strutture sanitarie
- h) Acquisto di servizi per Esami diagnostici a pazienti Covid-19

- i) Acquisto di Tecnologie ed attrezzature biomediche
- j) Acquisto di Tecnologie ed attrezzature informatiche

Art. 7

Durata del progetto

I progetti, come all'art.8 della Manifestazione, potranno essere avviati dal 01/02/2020 e avere una durata massima sino al 30/06/2021 (termine ultimo per il completamento dei progetti), nello specifico caso del Beneficiario dal..... per una durata di nr mesi..... con data termine al 30/06/2021, come definita dal Beneficiario nella scheda progetto.

Art. 8

Modifiche del progetto

Ogni variazione rispetto agli elementi del progetto approvato e rispetto al piano finanziario deve essere motivata e comunicata alla Regione tramite l'applicativo informatico Sfinge2020.

Ogni modifica al piano finanziario deve essere effettuata nel rispetto dell'importo delle spese ammesse e del contributo concesso che devono rimanere invariati rispetto a quanto definito e approvato dalla Giunta Regionale. È possibile comunicare modifiche del piano finanziario entro i termini previsti per le rendicontazioni e comunque entro la data di fine del progetto.

Le comunicazioni di variazione dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante e inoltrate alla Regione esclusivamente attraverso l'apposito applicativo informatico Sfinge2020 e dovranno evidenziare e motivare gli scostamenti rispetto al progetto originario.

Qualsiasi modifica prevista ai progetti e alla composizione delle spese preventivate non potrà comunque alterare le finalità

complessive dell'intervento, né comportare una variazione del contributo massimo erogabile da parte della Regione, che resterà quello stabilito all'art. 3 della presente convenzione.

Non è possibile effettuare spostamenti di risorse tra capitoli di spese di parte corrente e capitoli di spese di parte capitale.

La Regione si riserva di fissare eventuale proroga in relazione al protrarsi dello stato di emergenza del paese che verrà erogata erga omnes.

Art. 9

Monitoraggio e controllo

Al momento della rendicontazione, il Beneficiario dovrà comunicare le sedi presso le quali sono detenuti i beni strumentali finanziati con la Manifestazione, a disposizione per eventuali controlli.

Allo stesso modo andranno comunicati eventuali spostamenti necessari dei beni succitati.

I controlli sui beni consumabili saranno effettuati attraverso documentazione contabile, da ritrovarsi presso le sedi.

Il Beneficiario è tenuto a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di gestione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 e di quanto previsto al par. 16 della Manifestazione.

In particolare, il Beneficiario sarà chiamato a quantificare in sede previsionale, ad avvio del progetto ed in fase definitiva, alla sua conclusione, i seguenti indicatori:

- CV1 Valore totale dei dispositivi di protezione individuale acquistati

- CV2 Valore delle attrezzature mediche acquistate (ventilatori, letti, monitor, ecc) (spesa pubblica totale)
- CV3 Valore dei medicinali collegati al testing e al trattamento del COVID-19 (incluso il costo dei kit per il test, antivirali e altro materiale di consumo) (spesa pubblica totale)
- CV6: Numero di dispositivi di protezione individuale acquistati,
- CV10 Capacità di test per diagnosticare e testare COVID-19 (incluso il test degli anticorpi) -inteso come numero di possibili test.-

Durante la fase di rendicontazione verrà chiesto di fornire il valore realizzato dell'indicatore. Qualora il valore realizzato non coincida con il valore programmato sarà necessaria la documentazione che comprovi la modifica, nel caso specifico la richiesta di modifica al piano finanziario.

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento.

Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni strumentali finanziati per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo al beneficiario; è fatta salva l'eventuale eliminazione dal processo produttivo dei beni strumentali a rapida obsolescenza, purché comunicata alla Regione - a mezzo Sfinge durante lo svolgimento del progetto ovvero a mezzo PEC successivamente al

termine dello stesso, al Servizio responsabile per la Manifestazione di interesse;

- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere - con le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

Il Beneficiario è tenuto a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di Organismi o Autorità nazionali e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti, la Regione si riserva di attivare procedure in autotutela, quali l'eventuale revoca d'ufficio del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità delle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite. I documenti devono essere conservati per 5 anni a partire dalla conclusione del progetto, sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese

le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale.

Art. 10

Risoluzione della convenzione e revoca del contributo

Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto a inviare tempestivamente una comunicazione di rinuncia tramite l'applicativo Sfinge2020; la rinuncia comporta la decadenza del contributo e la revoca totale.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento di seguito previsti. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal progetto e l'obbligo di restituzione dell'intero ammontare del contributo, eventualmente già erogato.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione della convenzione sono:

- nel caso di mancato avvio, qualora questo dipenda dal Beneficiario;
- nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti in misura non sanabile;
- nel caso in cui il Beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 9;
- qualora nei controlli di competenza della Regione, o di eventuali soggetti esterni al Programma Operativo, emergano delle irregolarità non sanabili.

Non determinano risoluzione della convenzione i seguenti casi in cui si applica una revoca parziale del contributo:

- qualora il progetto sia stato realizzato solo parzialmente o sia difforme in parte dal progetto approvato (ad esempio in caso di variazione di budget non comunicata);
- nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta dal contraente, trasmessa a mezzo PEC al servizio della Regione Emilia-Romagna responsabile per la Manifestazione;
- mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della rendicontazione a saldo;
- in caso di esito negativo delle verifiche di competenza della Regione, o di eventuali soggetti esterni al Programma Operativo, per la parte di spesa coinvolta.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il Beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato risultato non dovuto.

Il Beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo già erogato in proporzione all'entità della revoca.

Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione da parte della Regione, per motivi diversi da quelli sopra elencati, verrà comunque riconosciuto al Beneficiario il contributo relativo alla parte di attività regolarmente eseguita e validata dalla Regione.

Art. 11

Obblighi di informazione e comunicazione e visibilità

Il Beneficiario del contributo è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e visibilità, previsti dal

Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). Si richiama in questa sede, tutto quanto esposto nella Manifestazione al par. 15.

Art. 12

Controversie

Per ogni eventuale controversia inerente alla presente convenzione, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, è competente il Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna, a seconda della rispettiva giurisdizione.

Art. 13

Privacy e riservatezza

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n.679/2016 con le modalità riportate nell'informativa per il trattamento dei dati personali di cui al par. 20 della Manifestazione di interesse approvata con DGR 1712 del 2020.

Art. 14

Spese ed oneri derivanti dalla convenzione

Gli oneri conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione sono a carico del Beneficiario.

La presente convenzione assolve l'imposta di bollo nei termini di legge.

Art. 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del progetto e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione

del POR FESR 2014-2020.

Alla sottoscrizione si provvede, pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2bis dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.

IL BENEFICIARIO IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE

Firmato digitalmente

Firmato Digitalmente